



Città di Minerbio

Bologna

ALTRI SERVIZI CONFERITI
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 27 / 2020

**OGGETTO: DIVIETO DI ATTIVITÀ VENATORIA IN PARTE DEL TERRITORIO
COMUNALE - ADIACENTE A VIA GALLO E VIA LAMBRECCHIONE**

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art. 21 della Legge 157/1992 alle lettere:
 - e) prevede il divieto dell'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - f) prevede il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
 - con lettera prot. 12771 del 2019 cittadini residenti su via Gallo evidenziano problematiche inerenti la presenza di cacciatori che causano pericolo alla cittadinanza per il mancato rispetto delle regole che disciplinano l'attività venatoria, nonostante siano stati effettuati numerosi interventi da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale della Città Metropolitana;
 - la Polizia Locale della Città Metropolitana ha segnalato alla Polizia Locale del Servizio Associato che le medesime problematiche si manifestano in via Lambrecchione nei pressi della centrale di Biomasse;
- Vista la precedente ordinanza n. 21/2019 che istituiva il divieto di caccia nelle aree sopraindicate;

Considerato che:

- le aree segnalate come oggetto di comportamenti contrari alle norme sull'attività venatoria sono caratterizzate dalla presenza di numerose abitazioni e un'attività produttiva e sono frequentate da numerosi cittadini;
- sono pervenute segnalazioni di inottemperanza al rispetto delle distanze dagli immobili e dalle strade da parte di cacciatori, con conseguente grave pericolo per la cittadinanza residente e per la pubblica incolumità;
- pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, proteggere le aree nelle quali vi è maggiore pericolo in relazione alla presenza di abitazioni e attività;



Città di Minerbio

Bologna

- la misura idonea risulta l'istituzione di una zona di divieto di caccia, contraddistinta da apposite tabelle indicanti la zona di divieto;
- la quantità del perimetro dell'area che verrebbe preclusa all'attività venatoria e la relativa classificazione urbanistica;
- permane il pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, emanare un provvedimento dell'Autorità Comunale con il quale viene vietata l'attività venatoria in un'apposita e circoscritta area e per il periodo di durata dell'attività venatoria stessa, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e garantire così l'ordine pubblico e la sicurezza nella zona del territorio comunale sotto meglio descritta;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Bologna;

Visti:

- la Legge n. 157 del 11/02/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 8 del 15/02/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Provinciale con la quale sono state individuate le aree del territorio in cui vige il divieto di caccia;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- Per la stagione venatoria il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio comunale in località Minerbio via Gallo per una superficie di 200 metri lato destro e sinistro della strada e per una porzione ad inizio strada, e in via Lambrecchione in una fascia che da via Gallo raggiunge l'impianto di riciclo materiali da costruzione Ecored, compreso il perimetro dello stesso per 150 metri meglio individuata nell'allegata planimetria.

DISPONE

- che i confini di tale zona, graficizzati nelle planimetrie allegate alla presente quale parte formale e sostanziale, saranno segnalati ai cacciatori mediante posa di appositi cartelli di divieto, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione;
- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- la Polizia Locale del servizio associato di Baricella, Malalbergo e Minerbio, la Polizia Locale della Città Metropolitana, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;



Città di Minerbio

Bologna

- di inviare copia alla Città Metropolitana di Bologna;

AVVERTE

- 1) nelle zone di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari dei cacciatori e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
- 2) i riferimenti della presente ordinanza saranno resi visibili mediante l'apposizione di appositi cartelli collocati su pali installati in modo tale da essere visibili;
- 4) in dette zone è consentita la cattura, nei modi e forme di legge, di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale;
- 5) ai contravventori saranno applicate le sanzioni a norma di legge, con particolare riferimento all'art. 31 comma 1 lettera e) della L. 157/92 e all'art 650 nei casi ricadenti negli ambiti di applicazione della legge penale citata;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR di Bologna entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Lì, 13/07/2020

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)